



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 640 DI DATA 13 SETTEMBRE 2019

O G G E T T O:

ENECO - Energia Ecologica S.r.l. – stabilimento di Predazzo (TN), via alle Coste, 3.
Autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 104 di data 21 marzo 2014, alla ditta ENECO - Energia Ecologica S.r.l., con sede legale in Predazzo (TN), via alle Coste, 3 (in seguito Ditta), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, tesa a conseguire l'autorizzazione all'ampliamento e alla modifica dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento sito nello stabilimento di Predazzo (TN), via alle Coste, 3;

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale di cui all'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (di seguito AUT), e la relativa documentazione ad essa allegata, pervenuta dalla Ditta in data 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106), integrata in data 20 agosto 2019 (ns. prot. n. 514203 del 21 agosto 2019), in data 29 agosto 2019 (ns. prot. n. 531759) e in data 11 settembre 2019 (ns. prot. n. 558398), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, tesa a conseguire la modifica dell'autorizzazione dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento presente nello stabilimento di Predazzo (TN), via alle Coste, 3, che sarà così costituito:

REPARTO	MACCHINA UNITÀ TERMICA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
Teleriscaldamento	M1 Unità termica a biomassa da 4.790 kW	E1	Polveri totali Ossidi di azoto Anidride solforosa Monossido di carbonio Carbonio organico totale	Ciclone Filtro a maniche
	M2 (ex M3) Unità termica a metano da 3.488 kW	E2 (ex E3)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M3 (ex M4) Unità termica a metano da 3.488 kW	E3 (ex E4)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M4 (ex M5) Unità termica a metano da 3.488 kW	E4 (ex E5)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M6 Cogeneratore a metano da 2.030 kW	E6	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M5 (ex MX) Cogeneratore a singas 480 kW	E5 (ex EX)	Monossido di carbonio Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M8 (ex MY) Cogeneratore a singas 480 kW	E8 (ex EY)	Monossido di carbonio Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
Teleriscaldamento	D1 Deposito biomassa (1.200 m³)	diffuse	Polveri totali	Chiuso su tre lati e coperto
	D2 Vie di transito	diffuse	Polveri totali	Regolare pulizia
	D3 Area movimentazione container ceneri (1.600 m³/anno)	diffuse	Polveri totali	Contentori chiusi e coperti Regolare pulizia

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
	D4 Deposito alimentazione M1 (40.000 m ³ /anno di biomassa)	diffuse	Polveri totali	-
	D5 Silo di stoccaggio 3.800 m ³ /anno (ricodificato M5)	diffuse	Polveri totali	Deposito chiuso
	D8 Silo di stoccaggio 5.000 m ³ /anno (ricodificato M8)	diffuse	Polveri totali	Deposito chiuso

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	SICUREZZA EMERGENZA	ABBATTIMENTO
TELERISCALDAMENTO	M6 Cogeneratore a metano da 2.030 kW	E12	Sfiato serbatoio acqua glicolata	Nessuno
	M7 Cogeneratore a metano da 2.580 kW	E13	Sfiato serbatoio olio fresco	Nessuno
		E14	Sfiato serbatoio olio esausto	Nessuno

vista la nota di data 12 settembre 2019 (ns. prot. n. 560112) con la quale il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali nell'ambito delle verifiche d'ufficio sulla pratica relativa all'insediamento in oggetto, ha accertato che lo stesso stabilimento è stato sottoposto a modifica sostanziale in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e della comunicazione della data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera in forma diffusa identificate con le sigle D1, D2, D3, D4, D5 e D6, prevista dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

rilevato che con la medesima nota del 12 settembre 2019 il Servizio ha attivato la procedura prevista dalla parte sesta-bis del D.Lgs. 152/2006 (articolo 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006);

considerato che il regolamento che disciplina l'autorizzazione unica territoriale, approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg, stabilisce all'art. 3, comma 10, lettera a), che la procedura di AUT non si applica nel caso in cui l'autorizzazione è richiesta per un procedimento di sanatoria;

vista la nota di data 13 settembre 2019 (ns. prot. n. 562833) con la quale, per le predette motivazioni, è stata comunicata alla Ditta l'archiviazione della domanda di AUT presentata in data 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106), tenendo in ogni caso valida la documentazione tecnico/amministrativa allegata alla domanda stessa e successive integrazioni;

considerato che con la medesima nota è stato altresì aggiornato l'avvio di procedimento di cui alla nota trasmessa in data 8 luglio 2019 (ns. prot. n. 431278) relativa alla domanda di AUT del 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106);

considerato che il Sindaco del Comune di Predazzo (TN) non ha comunicato il parere di competenza in materia di emissioni in atmosfera, nemmeno oltre i termini previsti;

ritenuto congruo confermare, relativamente agli impianti già installati, le prescrizioni ed i limiti di emissione stabiliti nella determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia

provinciale per la protezione dell'ambiente n. 104 di data 21 marzo 2014, secondo le considerazioni ivi riportate, integrate con quanto di seguito riportato;

vista la nota di data 15 febbraio 2017 (ns. prot. n. 90258 del 16 febbraio 2017) con la quale la Ditta comunica la dismissione del punto di emissione identificato con la sigla E2 relativo al convogliamento dei fumi prodotti dall'unità termica alimentata a metano identificata con la sigla M2, autorizzata con la determinazione n. 104 di data 21 marzo 2014;

vista la comunicazione di data 29 giugno 2017 (ns. prot. n. 365598 del 3 luglio 2017) con la quale la Ditta dichiara di installare un cogeneratore (ora identificato con la sigla M8) alimentato a pellet (pirogassificazione) con potenza termica in ingresso inferiore ad 1 MW;

considerato che nelle integrazioni alla domanda di modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera trasmesse in data 20 agosto 2017 la Ditta chiede di autorizzare anche gli esistenti impianti di pirogassificazione identificati con le sigle M5 (ex MX) e M8 (ex MY), i cui punti di emissione sono stati identificati con le sigle E5 ed E8, nonché le relative emissioni diffuse generate dai silos di stoccaggio del pellet a servizio dei pirogassificatori individuate con le sigle D5 (ex DX) e D8 (ex DY);

rilevato che l'unità produttiva identificata con la sigla M8 convogliata nell'emissione E8 e l'emissione diffusa D8 non fanno parte dello stabilimento in questione localizzato in Predazzo (TN), via alle Coste, 3, secondo la definizione di stabilimento data alla lettera h), del punto 1, dell'art. 268 del D.Lgs. 152/2006, ma di altro stabilimento di proprietà della Ditta sito sulla p.f. 12027/2 C.C. Predazzo;

atteso pertanto che l'unità produttiva M8 convogliata nell'emissione E8 e l'emissione diffusa D8 non verranno ricomprese nella presente determinazione;

rilevato che nella relazione tecnica allegata alla domanda del 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106) la Ditta precisa che per i motori a singas identificati con le sigle M5 e M6 “[...] *il singas derivante dalla biomassa viene convertito in energia elettrica attraverso un cogeneratore ad alto rendimento, con combustione interna, ciclo Otto* [...]” per i quali la normativa attualmente prevede il limite l'inquinante “ossidi di azoto” pari a 500 mg/Nm³;

rilevato inoltre che nella relazione tecnica allegata alle integrazioni del 20 agosto 2019 la Ditta chiarisce che intende installare una nuova unità termica alimentata a biomassa di potenzialità pari a 4.670 kW, in sostituzione dell'attuale unità termica identificata con la sigla M1 autorizzata con la determinazione n. 104 di data 21 marzo 2014, le cui emissioni saranno convogliate nel punto di emissione identificato con la sigla E1;

considerato che la sostanza “aldeide formica”, potenzialmente presente nell'emissione identificata con la sigla E1 e nelle emissioni E5 ed E6 dei motori di cogenerazione (M5 e M6), ha limite TLV-TWA riportato sulle tabelle USA dell'A.C.G.I.H. pari a 0,37 mg/m³ e pertanto, in quanto inferiore ad 1 mg/m³, i limiti di emissione devono essere stabiliti in modo specifico, ai sensi di quanto previsto in calce alla tabella B allegata al T.U.L.P.;

ritenuto congruo fissare per tale sostanza, in conformità ai “*Criteri di massima*” adottati con provvedimento di data 4 febbraio 1986, n. 47, dall'allora competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, un limite di emissione pari a 5 volte il TLV-TWA, corrispondente a 1,85 mg/Nm³, per un flusso di massa complessivo comunque non superiore a 33,3 g/h;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che, secondo quanto stabilito nella sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, la nuova unità termica "M1" alimentata a biomassa sia dotata dei seguenti dispositivi:

- alimentazione automatica del combustibile;
- controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite:
 - misurazione e registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;

ritenuto di stabilire che, relativamente all'unità termica alimentata a biomassa M1, la messa a regime può avvenire entro 60 giorni a decorrere dalla data di messa in esercizio, in ragione delle oggettive difficoltà operative peculiari per tale tipologia di impianti;

ritenuto doveroso prescrivere, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, all'art. 294, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che anche le unità termiche identificate con le sigle M2, M3 e M4, in quanto alimentate a metano, devono essere dotate di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione;

rilevato inoltre che lo stesso D.Lgs. 183/2017 ha modificato i limiti per le emissioni in atmosfera dei cosiddetti "*medi impianti di combustione*", in attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico "*AVG10 - prescrizioni tecniche per impianti termici*" nel quale viene fissato il limite per l'emissione in atmosfera dell'inquinante "*monossido di carbonio*";

ritenuto pertanto doveroso aggiornare l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera introducendo il limite di emissione di 100 mg/Nm³ per l'inquinante "*monossido di carbonio*" in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigle E2, E3 ed E4 relative alle unità termiche identificate con le sigle M2, M3 e M4;

ritenuto a tal fine doveroso prevedere il termine del **31 marzo 2020** per adeguare, se del caso, le unità termiche M2, M3 ed M4 al fine di garantire il rispetto del nuovo limite imposto in emissione;

ritenuto altresì opportuno raccomandare alla Ditta, qualora si renda necessario realizzare modifiche alle unità termiche M2, M3 ed M4 ai fini del rispetto del nuovo limite stabilito per l'inquinante "*monossido di carbonio*" in corrispondenza delle emissioni identificate con le sigle E2, E3 ed E4, di comunicare preventivamente al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica di interesse al fine di permettere una valutazione in merito alla sua sostanzialità, secondo quanto stabilito dall'art. 269, comma 8, del D.lgs. 152/2006;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT del 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106) e successive integrazioni, nella quale la Ditta comunica:

- di dismettere il cogeneratore a metano identificato con la sigla M7 afferente al punto emissivo identificato con la sigla M7;

- l'intenzione di non installare l'unità termica alimentata a biomassa di potenzialità pari a 4.000 kW denominata M9 collegata all'emissione identificata con la sigla E9;

rilevato che l'attività oggetto della presente determinazione dà luogo ad emissioni in atmosfera di inquinanti anche in forma diffusa;

ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 269, comma 4, e dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, stabilire apposite prescrizioni al fine di contenere tali emissioni diffuse;

considerato che le emissioni oggetto della presente determinazione, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte, dei combustibili utilizzati e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrati con i limiti citati nei punti precedenti;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico *"AVG10 - prescrizioni tecniche per impianti termici"*;

visto il provvedimento di data 4 febbraio 1986, n. 47, della competente Commissione per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera, con cui vengono adottati i *"criteri di massima per la determinazione dei limiti massimi di accettabilità per le emissioni in atmosfera di sostanze con limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m³"*;

visto il D.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., recante la *"disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico"*;

visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis e 102-ter;

vista la parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le *"norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"* ed i relativi allegati, ed in particolare gli articoli 269, 294 e l'allegato X;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;

considerato che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;

determina

- 1) di autorizzare la modifica degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera nello stabilimento di Predazzo (TN), via alle Coste, 3, gestito dalla ditta ENECO - Energia Ecologica S.r.l., con sede legale in Predazzo (TN), via alle Coste, 3, che sarà così costituito:

REPARTO	MACCHINA UNITÀ TERMICA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
TELERISCALDAMENTO	M1 Unità termica a biomassa da 4.790 kW	E1	Polveri totali Ossidi di azoto Monossido di carbonio Carbonio organico totale	Ciclone Filtro a maniche
	M2 (ex M3) Unità termica a metano da 3.488 kW	E2 (ex E3)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M3 (ex M4) Unità termica a metano da 3.488 kW	E3 (ex E4)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M4 (ex M5) Unità termica a metano da 3.488 kW	E4 (ex E5)	Ossidi di azoto Polveri totali	Nessuno
	M6 Cogeneratore a metano da 2.030 kW	E6	Polveri totali Monossido di carbonio Ossidi di azoto	Nessuno
	M5 (ex MX) Cogeneratore a singas 480 kW	E5 (ex EX)	Polveri totali Monossido di carbonio Ossidi di azoto	Nessuno

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
TELERISCALDAMENTO	D1 Deposito biomassa (1.200 m³)	diffuse	Polveri totali	Chiuso su tre lati e coperto
	D2 Vie di transito	diffuse	Polveri totali	Regolare pulizia
	D3 Area movimentazione container ceneri (1.600 m³/anno)	diffuse	Polveri totali	Contentori chiusi e coperti Regolare pulizia
	D4 Deposito alimentazione M1 (40.000 m³/anno di biomassa)	diffuse	Polveri totali	Regolare pulizia Chiuso su tre lati e coperto
	D5 Silo di stoccaggio 3.800 m³/anno (ricodificato M5)	diffuse	Polveri totali	Deposito chiuso

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	SICUREZZA EMERGENZA	ABBATTIMENTO
TELERISCALDAMENTO	M6 Cogeneratore a metano da 2.030 kW	E12	Sfiato serbatoio acqua glicolata	Nessuno
		E13	Sfiato serbatoio olio fresco	Nessuno
		E14	Sfiato serbatoio olio esausto	Nessuno

subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- quale combustibile nelle unità termiche identificate con le sigle M2, M3 e M4 e del motore di cogenerazione M6 deve essere utilizzato esclusivamente gas metano;
- quale combustibile nell'unità termica identificata con la sigla M1 e del motore di cogenerazione M5 deve essere impiegata esclusivamente biomassa vegetale solida, esente da sostanze estranee e conforme alla tipologia ed alla provenienza individuate nella sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

- c) l'unità termica alimentata a biomassa "M1" dovrà essere dotata almeno dei seguenti dispositivi:
- alimentazione automatica del combustibile;
 - controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite:
 - misurazione e registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
- d) al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, le unità termiche identificate con le sigle M1, M2, M3 e M4 devono essere dotate di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- e) in sede di autonomo controllo in corrispondenza delle emissioni convogliate identificate con le sigle E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 si deve provvedere anche alla determinazione della percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso; tale dato deve poi essere riportato nei relativi certificati di analisi;
- f) nei certificati di analisi degli autonomi controlli relativi al punto di emissione identificato con la sigla E1 i valori di concentrazione degli inquinanti derivanti dalla combustione devono essere riferiti ad un **tenore di ossigeno pari al 6%** in volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni normali (273,15 K e 0,1013 MPa);
- g) nei certificati di analisi degli autonomi controlli relativi ai punti di emissione identificati con le sigle E2, E3 e E4 i valori di concentrazione degli inquinanti derivanti dalla combustione devono essere riferiti ad un **tenore di ossigeno pari al 3%** in volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni normali (273,15 K e 0,1013 MPa);
- h) nei certificati di analisi degli autonomi controlli relativi al punto di emissione identificato con la sigla E6, i valori di concentrazione degli inquinanti derivanti dalla combustione devono essere riferiti **fino al 31 dicembre 2029 ad un tenore di ossigeno pari al 5%, mentre dal 1 gennaio 2030 ad un tenore di ossigeno pari al 15%** in volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni normali (273,15 K e 0,1013 MPa);
- i) nei certificati di analisi degli autonomi controlli relativi al punto di emissione identificato con la sigla E5, i valori di concentrazione degli inquinanti derivanti dalla combustione devono essere riferiti **fino al 31 dicembre 2024 ad un tenore di ossigeno pari al 5%, mentre dal 1 gennaio 2025 ad un tenore di ossigeno pari al 15%** in volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni normali (273,15 K e 0,1013 MPa);
- j) **in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E1**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 6%), secondo quanto stabilito dal punto 1.1 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - polveri totali | 45 mg/Nm ³ ; |
| - ossidi di azoto (NO ₂) | 500 mg/Nm ³ ; |
| - monossido di carbonio (CO) | 375 mg/Nm ³ ; |
| - carbonio organico totale | 40 mg/Nm ³ ; |

- k) **fino al 31 dicembre 2024 in corrispondenza dei punti di emissione identificati con le sigle E2, E3 ed E4**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%), secondo quanto stabilito dal punto 1.3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³ **(a decorrere dal 31 marzo 2020)**;
- l) **a decorrere dal 1 gennaio 2025, in corrispondenza dei punti di emissione identificati con le sigle E2, E3 ed E4**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%), secondo quanto stabilito dal punto 1.3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- polveri totali 5 mg/Nm³;
 - ossidi di azoto (NO₂) 250 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³;
- m) **fino al 31 dicembre 2029 in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E6**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- polveri totali 130 mg/Nm³;
 - ossidi di azoto (NO₂) 4000 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 650 mg/Nm³;
- n) **a decorrere dal 1 gennaio 2030, in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E6**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- polveri totali 50 mg/Nm³;
 - ossidi di azoto (NO₂) 190 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 240 mg/Nm³;
- o) **fino al 31 dicembre 2024 in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E5**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- polveri totali 130 mg/Nm³;
 - ossidi di azoto (NO₂) 500 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 650 mg/Nm³;
- p) **a decorrere dal 1 gennaio 2025, in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E6**, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15%), secondo quanto stabilito dal punto 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006:
- ossidi di azoto (NO₂) 190 mg/Nm³;
 - monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm³;
 - ossidi di zolfo 130 mg/Nm³;
 - carbonio organico totale 40 mg/Nm³;
 - composti inorganici del cloro (come HCl) 4 mg/Nm³;
- q) il limite di emissione per la sostanza "*aldeide formica*" è fissato in 1,85 mg/Nm³, per un flusso di massa complessivo comunque non superiore a 33,3 g/h;

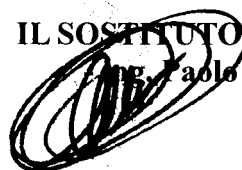
- r) la Ditta deve effettuare, con **cadenza annuale, entro il 5 marzo (prossima scadenza 5 marzo 2020), periodici autonomi controlli sulle emissioni convogliate** (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza), dandone **comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nello schema sopra riportato, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 (dieci) anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;
- s) la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** dell'unità termica M1 che darà luogo alla nuova emissione E1 e alle nuove emissioni diffuse D1, D2, D3, D4 e D5, **deve comunicare** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio, di messa a regime e (limitatamente alle emissioni convogliate, ad esclusione di quelle derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) di effettuazione dei primi autonomi controlli**. La **messa a regime** dovrà avvenire **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di messa in esercizio per l'unità termica identificata con la sigla M1**;
- t) **entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la messa a regime** dell'impianto la Ditta **deve trasmettere** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **i certificati di analisi**, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti sulle emissioni convogliate. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo lo schema sopra riportato e devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**;
- u) tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con i limiti stabiliti alle lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) della presente determinazione, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti;
- v) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- w) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;

- x) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:
- esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
 - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione del 28 giugno 2019 e nelle integrazioni di data 20 agosto 2019 (ns. prot. n. 514203 del 21 agosto 2019), di data 29 agosto 2019 (ns. prot. n. 531759) e di data 11 settembre 2019 (ns. prot. n. 558398);
 - stoccare il cippato in box provvisti di copertura e chiusi su almeno tre lati;
 - mantenere un'adeguata altezza di caduta del cippato durante le operazioni di carico del sistema di alimentazione delle unità termiche a biomassa mediante pala meccanica
 - effettuare il trasferimento delle polveri grossolane provenienti dalla camera di combustione e delle polveri decantate nei sistemi di abbattimento verso la zona di stoccaggio mediante un sistema meccanico chiuso ermeticamente;
 - stoccare le polveri di cui al punto precedente in container chiusi, collocati in un luogo dedicato anch'esso chiuso;
 - impiegare durante il trasporto di materiale polverulento (es. cenere) dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
 - mantenere la viabilità interna ed i piazzali costantemente puliti mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
 - eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- y) i sistemi di abbattimento, contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza;
- 2) di raccomandare alla Ditta, qualora si renda necessario realizzare modifiche alle unità termiche M2, M3 ed M4 ai fini del rispetto del nuovo limite stabilito per l'inquinante "*monossido di carbonio*" in corrispondenza delle emissioni identificate con le sigle E2, E3 ed E4, di **comunicare preventivamente** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica di interesse al fine di permettere una valutazione in merito alla sua sostanzialità, secondo quanto stabilito dall'art. 269, comma 8, el D.lgs. 152/2006;
- 3) di raccomandare che, in corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza), siano realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti;

- 4) di raccomandare che i condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione delle emissioni derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) siano realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri; inoltre rammentiamo alla Ditta che è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia;
- 5) di avvertire che l'autorizzazione è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 6) di ricordare che l'autorizzazione ha una **validità di 15 anni a decorrere dalla data della presente determinazione**: la domanda di rinnovo deve essere presentata **almeno un anno prima della scadenza**;
- 7) di revocare, a decorrere dalla data della presente determinazione, l'autorizzazione rilasciata alla Ditta con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 104 di data 21 marzo 2014, in quanto relativa ad unità termiche e produttive ricomprese nella presente determinazione; limitatamente all'unità produttiva che dà luogo all'emissione E1 e alle emissioni diffuse D1, D2, D3, D4, D5 e D6, la revoca decorre dalla data di messa a regime delle modifiche oggetto della presente determinazione;
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta, al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Servizio Antincendi e Protezione Civile;
- 9) di avvertire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro la presente determinazione è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

Ing. Paolo Piccinni -



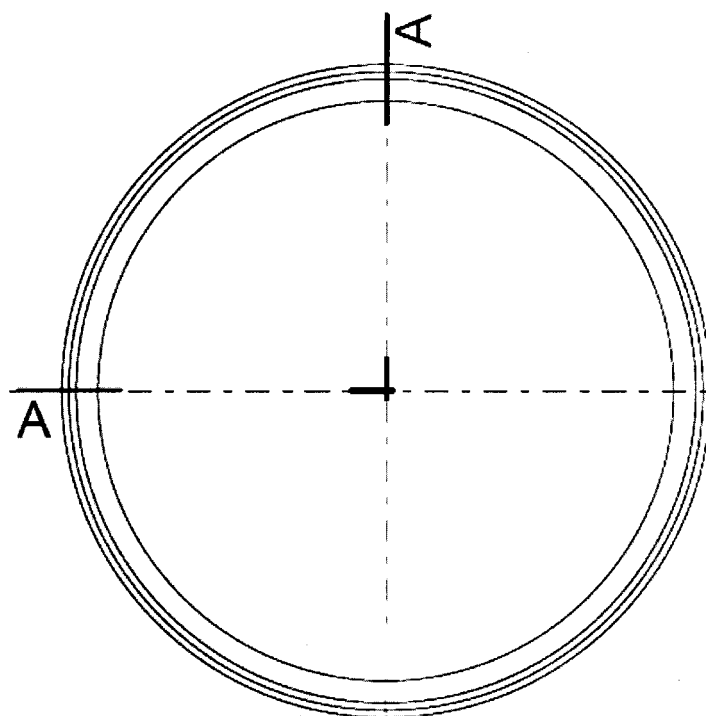
AMa/gbo

Allegato:

- documentazione allegata alla domanda di data 28 giugno 2019 (ns. prot. n. 412106) e successive integrazioni "Elaborati progettuali e relazioni tecniche".

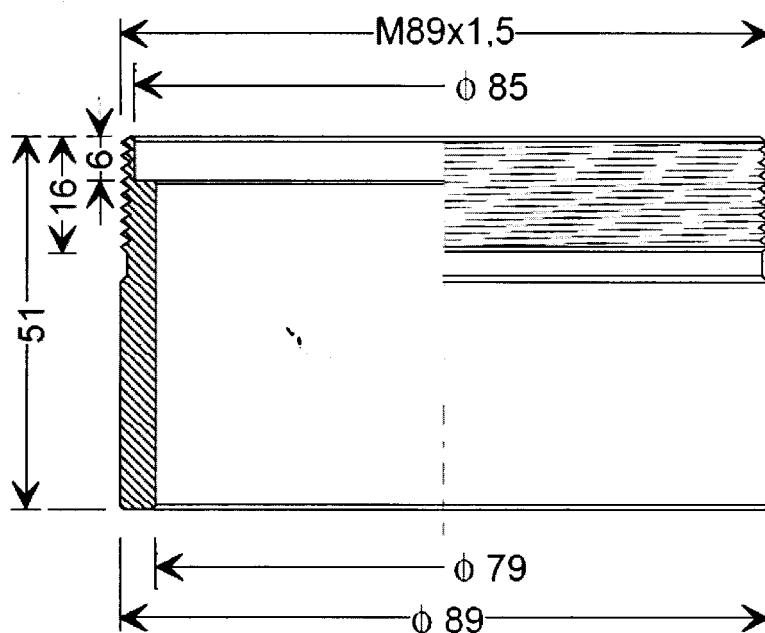
TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.



filetto metrico
passo 1,5

SEZIONE A-A